

CONVENZIONE

TRA

la Provincia del Verbano Cusio Ossola (di seguito "Provincia"), codice fiscale 93009110037, avente sede a Verbania, via dell'Industria 25, rappresentata dal Presidente Lana Alessandro, nato a Domodossola (VB) il 20/03/1986 e domiciliato ai fini del presente atto a Verbania, via dell'Industria 25, il quale sottoscrive la presente Convenzione ai sensi della deliberazione di Consiglio Provinciale n. 23 del 27/11/2023

E

il Comune di / l'Ente (di seguito "Aderente"), codice fiscale, avente sede a, via rappresentato da nato a il e domiciliato ai fini del presente atto a via, il quale sottoscrive la presente Convenzione ai sensi della deliberazione di n. del

PREMESSO:

- che, con deliberazione del Consiglio della Provincia n. 6 del 13/04/2016, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante provinciale (di seguito "S.U.A."), con natura di centrale di committenza per l'espletamento e la gestione di gare per lavori e per servizi e forniture, e, mediante approvazione di apposita bozza di convenzione, sono stati regolamentati i rapporti tra la medesima e i Comuni che intendono aderire alla stessa;
- che le aliquote tariffarie percentuali, correlate a specifiche fasce d'importo da porre a carico degli Enti aderenti alla S.U.A. per il servizio reso a tali Enti dalla stessa, sono state stabilite con

deliberazione del Consiglio della Provincia n. 39 del 20/09/2017 e successivamente rimodulate con deliberazione del Consiglio della Provincia n. 2 del 17/02/2020;

- che in data 01/04/2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice"), recante le nuove disposizioni da applicarsi ai contratti di appalto e di concessione;

- che la nuova disciplina in materia di stazioni appaltanti, di qualificazione delle stesse e di centralizzazione delle committenze è contenuta nel Libro II, Parte III, Titolo I del Codice e all'allegato II.4. al Codice stesso;

- che con deliberazione del Consiglio della Provincia n. 23 del 27/11/2023 è stato approvato il presente schema di convenzione, contenente gli adeguamenti alla nuova normativa di cui al citato Codice.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

La presente convenzione regola i rapporti tra la Provincia e l'Aderente relativamente all'espletamento e alla gestione di procedure di affidamento di lavori, acquisizione di beni e servizi nonché di affidamento di concessioni e contratti di partenariato pubblico privato di competenza dell'Aderente.

L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce alla Provincia, attraverso la S.U.A., il compito di svolgere funzioni e attività relative alle procedure di cui al comma precedente nell'ambito delle norme del Codice.

La S.U.A. è altresì finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza amministrativa al fine di realizzare una adeguata gestione, amministrazione ed erogazione delle funzioni suddette, senza duplicazione e/o sovrapposizione di ruoli e responsabilità rispetto ad altri enti.

Articolo 3 – Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione ha la durata di anni 3 (tre) decorrenti dal perfezionamento della stessa mediante sottoscrizione di entrambe le parti.

La presente convenzione può essere risolta anticipatamente in qualsiasi momento per scioglimento consensuale o recesso unilaterale motivato, espresso dall'Aderente o dalla Provincia.

In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo regolamento di tutte le pendenze, anche economiche, derivanti dagli obblighi assunti.

Articolo 4 – Nomina dei RUP

L'Aderente, per ogni singolo intervento pubblico, nomina un RUP, ai sensi dell'articolo 15 del Codice, nel primo atto di avvio dell'intervento, fermo restando quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

Ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 15, la Provincia designa un RUP per le attività di propria competenza.

Articolo 5 – Gestione della procedura di affidamento

La S.U.A. provvede alla gestione della procedura di affidamento dalla fase di predisposizione del bando di gara o della lettera d'invito fino alla proposta di aggiudicazione.

L'atto scritto con cui l'Aderente richiede alla S.U.A. di procedere agli adempimenti di competenza deve specificare il programma da cui risultano l'opera, il servizio, la fornitura, la concessione o il

contratto di partenariato pubblico privato da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti ovvero la durata della concessione o del partenariato pubblico privato (anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti).

La richiesta dell'Aderente deve essere corredata dalla documentazione necessaria per la redazione del bando di gara o della lettera d'invito (determinazione a contrarre, elaborati di progetto, capitolato speciale, criteri di valutazione nel caso di affidamenti mediante offerta economicamente più vantaggiosa, eventuali requisiti di ordine speciale da richiedere ai concorrenti, ecc.).

Sarà cura della S.U.A. fornire all'Aderente ogni informazione utile alla documentazione da allegare, richiedendo le integrazioni necessarie.

Relativamente alla gestione della procedura di affidamento, la S.U.A. si occupa, in particolare, dell'acquisizione del CIG, della predisposizione e redazione del bando di gara o della lettera di invito nonché del disciplinare di gara, della configurazione e gestione su piattaforma telematica della procedura stessa, della nomina, su indicazione dell'Aderente, della commissione giudicatrice, delle verbalizzazioni delle sedute di gara, del supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara, delle comunicazioni infra-procedimentali, delle pubblicazioni/comunicazioni richieste dalle norme di legge in relazione alla tipologia di gara, dell'eventuale supporto all'Aderente nella predisposizione del provvedimento di aggiudicazione e/o del contratto.

La S.U.A. provvede inoltre al versamento del contributo ANAC (il cui importo rimane a carico dell'Aderente) relativo alla procedura di affidamento, alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal Codice e dai suoi allegati ed effettua le operazioni sulla piattaforma FVOE in via delegata fino alla presa in carico del fascicolo da parte dell'Aderente.

La S.U.A., completate le fasi di propria competenza, trasmette all'Aderente, qualora necessario, la documentazione di gara.

La S.U.A., a richiesta dell'Aderente, può svolgere ulteriori attività, da individuarsi con successivo accordo.

Articolo 6 – Compiti e attività dell'Aderente

Sono di competenza dell'Aderente, in particolare, i seguenti compiti e attività:

- predisposizione della programmazione relativa ai lavori pubblici e agli acquisti di beni e servizi, nonché degli altri atti di programmazione che riguardano l'attività contrattuale dell'Aderente;
- individuazione delle fonti di finanziamento delle opere, dei servizi, delle forniture, delle concessioni e dei contratti di partenariato pubblico privato (comprese quelle relative agli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni giudicatrici e alle spese di pubblicazione previste dalla legge);
- redazione e approvazione dei progetti e di tutti gli atti/elaborati/capitolati che ne costituiscono presupposto, la scelta di eventuali requisiti di ordine speciale da richiedere ai concorrenti nonché, in caso di affidamento sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e fermo restando quanto previsto dal regolamento inerente l'organizzazione e il funzionamento della S.U.A., l'attribuzione dei criteri e dei valori ponderali;
- nomina di un RUP, ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
- adozione della determinazione a contrarre;
- versamento alla Provincia dell'importo necessario per il pagamento, da parte della stessa, del contributo ANAC relativo alla procedura di affidamento;
- individuazione dei soggetti da nominare quali presidente e membri esperti della commissione giudicatrice, nel rispetto delle disposizioni del Codice, ai fini della successiva formalizzazione dell'atto di nomina da parte della Provincia;
- nel caso di procedura negoziata, individuazione dei soggetti da invitare, nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice;
- effettuazione delle verifiche previste dal Codice per le offerte anormalmente basse;

- adozione del provvedimento di aggiudicazione e tempestiva comunicazione dello stesso alla S.U.A. in modo da consentire tutti gli adempimenti di competenza della stessa previsti dal Codice;
- redazione e stipulazione del contratto;
- adempimenti connessi alla fase di esecuzione del contratto (direzione lavori, controlli, pagamenti, collaudi e verifiche di conformità, comunicazioni all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici, ecc.);
- adempimenti previsti da normative specifiche in tema di pubblicazione e trasmissione di atti e/o informazioni relative alle procedure di gara/contratti.

L'Aderente, in ogni caso, assicura la massima collaborazione e integrazione dei propri uffici con la S.U.A. nella fase di preparazione della gara al fine di consentire una corretta programmazione delle attività, garantire il puntuale rispetto delle tempistiche e assicurare un efficace svolgimento delle procedure di affidamento.

Articolo 7 – Commissione giudicatrice e presidente del seggio di gara

La commissione giudicatrice, prevista nel caso di procedura di affidamento basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è composta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto di appalto, di concessione o di partenariato pubblico privato.

La scelta, l'individuazione e la nomina dei commissari avvengono sulla base di quanto previsto dal Codice.

Nel caso di procedura di affidamento basata sul criterio del prezzo più basso o nelle fasi di verifica della documentazione amministrativa e di apertura delle offerte economiche inerenti procedura di affidamento basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la seduta è svolta da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della S.U.A. o dal dirigente che sovrintende alla stessa.

Articolo 8 – Oneri economico-finanziari

Per ciascun appalto, a carico dell'Aderente, per il servizio reso allo stesso dalla S.U.A., sono applicate le seguenti aliquote tariffarie percentuali, relative alle seguenti fasce d'importo (fasce riferite all'importo complessivo dell'appalto):

Fascia	Aliquota
Fino a € 200.000,00 (con tariffa minima di € 200,00)	0,35%
Da € 200.000,01 a € 500.000,00	0,30%
Da € 500.000,01 a € 1.000.000,00	0,25%
Da € 1.000.000,01 a € 5.000.000,00	0,20%
Sopra € 5.000.000,00	0,15%

Per ciascuna concessione o contratto di partenariato pubblico privato, a carico dell'Aderente, per il servizio reso allo stesso dalla S.U.A., sono applicate le seguenti aliquote tariffarie percentuali, relative alle seguenti fasce d'importo (fasce riferite al valore complessivo della concessione o del partenariato pubblico privato):

Fascia	Aliquota
Fino a € 5.000.000,00 (con tariffa minima di € 200,00)	0,10%
Da € 5.000.000,01 a € 12.000.000,00	0,06%
Da € 12.000.000,01 a € 25.000.000,00	0,04%
Sopra € 25.000.000,00	0,02%

Le somme a carico dell'Aderente derivanti dall'applicazione delle aliquote tariffarie percentuali di cui sopra devono essere versate alla Provincia entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione o dalla data della seduta in cui la gara è stata dichiarata deserta.

Sono, altresì, a carico dell'Aderente le spese relative alle contribuzioni dovute all'Autorità Nazionale Anticorruzione per ciascuna procedura di affidamento, le spese da sostenere per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente in relazione ad avvisi e bandi di gara, gli eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione giudicatrice.

Sono, inoltre, a carico dell'Aderente le spese per eventuali risorse umane e strumentali messe a

disposizione dallo stesso in sede di collaborazione con la S.U.A..

Sono, infine, a carico dell'Aderente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di affidamento, con esclusione di quelli imputabili esclusivamente alla responsabilità della S.U.A..

Articolo 9 – Proprietà del materiale

Documenti e/o progetti propedeutici all'indizione della procedura di affidamento restano di proprietà dell'Aderente. Studi ed eventuale materiale documentale raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A. restano di proprietà della Provincia, la quale si riserva ogni diritto e facoltà in merito alla loro utilizzazione.

Articolo 10 – Risorse umane e strumentali

La S.U.A. è dotata di un organico di personale adeguato, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

L'Aderente si impegna a consentire forme di collaborazione verso la S.U.A. del proprio personale in possesso di competenze adeguate.

La Provincia si impegna a mettere a disposizione adeguati locali e attrezzature per un corretto funzionamento del servizio.

L'Aderente consente l'utilizzo dei propri sistemi e strumenti informatici qualora utili allo svolgimento ottimale delle attività della S.U.A..

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

I dati personali relativi alle procedure di gara saranno trattati, ai fini dell'espletamento delle procedure stesse e degli adempimenti connessi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Titolari del trattamento dei dati personali sono la Provincia e l'Aderente, ciascuno per le fasi e

attività di propria competenza.

I responsabili della protezione dei dati personali sono i soggetti individuati dai titolari del trattamento.

Le parti sono responsabili in merito all'osservanza degli obblighi previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, relativamente alle fasi e attività di propria competenza, come individuate dagli articoli precedenti, allorquando trattino dati personali.

Articolo 12 – Controversie tra le parti e contenziosi instaurati da soggetti terzi

Le controversie insorte tra le parti derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, se non risolte amichevolmente, sono devolute all'organo giurisdizionale competente.

Eventuali contenziosi instaurati da soggetti terzi in relazione a procedure di affidamento espletate dalla S.U.A. per conto dell'Aderente, sotto qualsiasi forma (quali ricorsi giurisdizionali, ecc.), sono gestiti dall'Aderente e/o dalla Provincia in ragione delle rispettive competenze.

Articolo 13 – Spese di convenzione

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

Articolo 14 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato, stabilito e pattuito si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti nonché al regolamento recante la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della S.U.A..

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.